

# FONDO PATRIMONIALE: NON SUSSISTE UNA PRESUNZIONE DI INERENZA TRA DEBITI PROFESSIONALI O IMPRENDITORIALI E SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLA FAMIGLIA

## 03. La sentenza del mese

Secondo l'innovativa pronuncia che si annota non vi è un'automatica inerenza tra i debiti assunti per ragioni professionali o imprenditoriali e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia del debitore. La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che, da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento maggioritario, non sussiste alcuna presunzione di inerenza tra debiti professionali o imprenditoriali e soddisfazione dei bisogni della famiglia e che, per contro, dall'altro lato, sulla base della comune esperienza, sussiste la presunzione tale per cui i debiti assunti nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o della professione non abbiano pertinenza alcuna con il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, salvo prova contraria; ossia il creditore, per poter agire *in executivis*, deve dimostrare che il debito, ancorché assunto nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale, diversamente dall'*id quod plerumque accidit*, è eccezionalmente volto a soddisfare i bisogni della famiglia in via immediata e diretta. La pronuncia, quindi, si discosta notevolmente dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria e, ove dovesse consolidarsi, potrebbe aprire un nuovo solco nella tutela adducibile al fondo patrimoniale.



Trib. Roma 3.5.2017 n. 8701

/ Cristiano BERTAZZONI \*

### LA SENTENZA IN BREVE

Il socio di minoranza di una società a responsabilità limitata presta, a una banca, una fideiussione a garanzia di un finanziamento

concesso dalla banca alla società stessa. La società non onora il debito e la banca escute la garanzia, aggredendo i beni immobili del

\* Avvocato in Verona – Unistudio Legal & Tax

fideiussore costituiti in fondo patrimoniale in data anteriore alla notifica del pignoramento. Nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla banca, il socio e il coniuge propongono opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che, però, viene rigettata.

Il debitore, in via principale, e il coniuge, in via incidentale, quindi, impugnano la sentenza innanzi la Corte d'Appello che, tuttavia, respinge i gravami, confermando la pronuncia di primo grado.

Contro la sentenza d'appello, infine, il debitore propone ricorso innanzi la Corte di Cassazione lamentando come la corte territoriale, ignorando alcune risultanze probatorie, abbia errato nel ravvisare la pignorabilità dei beni in virtù dell'essere stato il debito contratto per

il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il ricorrente, infatti, in estrema sintesi, sostiene che non tutti i debiti che sorgono in capo a un socio di una società possano automaticamente avere natura "famigliare". La Corte d'Appello, per contro, sulla base di una mera presunzione, ha ritenuto che il solo fatto di essere socio della società garantita dalla fideiussione personale fosse sufficiente ad affermare l'inerenza tra il debito e il soddisfacimento dei bisogni famigliari, con conseguente pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

La Suprema Corte, con la pronuncia n. 2904/2021, capovolgendo il regime delle presunzioni e riformulando la ripartizione dell'onere probatorio, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d'appello con rinvio.

## Corte di Cassazione ordinanza 8.2.2021 n. 2904

Fondo patrimoniale - Bisogni della famiglia - Nozione - Limiti - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale - Onere della prova gravante sul debitore - Presunzione di inerenza - Esclusione - Presunzione di non inerenza - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità.

[Omissis]

### Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.2.2017 la Corte d'Appello di Ancona ha respinto i gravami interposti dal sig. G.P. -in via principale- e dalla sig. V.P. -in via incidentale- in relazione alla pronuncia Trib. Pesaro 1°/6/2012, di rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla Banca Alfa s.p.a. avente ad oggetto il compendio immobiliare costituito da appartamento sito in [Omissis] via [Omissis] e dal relativo garage, stante la ravvisata inopponibilità alla creditrice procedente del relativo conferimento in fondo patrimoniale, e comunque l'inefficacia ex art. 2901 c.c.

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la Banca Beta s.p.a. (già Banca Alfa s.p.a. già Nuova Banca Alfa s.p.a.). Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

### Motivi della decisione

Con il 1° motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione» dell'art. 1407 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia attribuito alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto «un ruolo del tutto residuale» nonché tralasciato di considerare l'ulteriore eccezione concernente la sua «omessa accettazione della cessione del contratto». Il motivo è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla cessione del contratto) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente



(per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16.3.2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23.3.2010, n. 6937; Cass., 12.6.2008, n. 15808; Cass. 25.5.2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6.11.2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27.12.2019, n. 34469; Cass. Sez. Un., 19.4.2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18.4.2006, n. 8932; Cass., 20.1.2006, n. 1108; Cass., 8.11.2005, n. 21659; Cass., 28.1.2005, n. 16132; Cass., 25.2.2004, n. 3803; Cass. 28.10.2002, n. 15177; Cass., 12.5.1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass. 24.3.2003, n. 3158; Cass., 25.8.2003, n. 12444; Cass., 1.2.1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21.8.1997, n. 7851).

L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati.

Con il 2° motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione» dell'art. 170 c.c. in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.

Si duole che, nel ribadire che «l'onere probatorio è in capo al debitore che invochi l'applicabilità dell'art. 170 c.c., il quale deve dimostrare che il debito sorto è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore è consapevole di tale estraneità», la corte di merito abbia nella specie ravvisato la pignorabilità dei beni in virtù dell'essere stato il debito contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Lamenta che «non tutti i debiti che sorgono in capo al pater familias che abbia una partecipazione sociale, automaticamente hanno una matrice "familiare -e certamente il fatto che ...fosse socio della Delta s.r.l. non può conferire l'automatismo voluto dalla Corte d'origine», avendo la corte di merito erroneamente tratto tale conclusione in via presuntiva laddove nella specie trattasi di mera fideiussione «improvvidamente prestata ad un amico».

Si duole non essere stata «in alcun modo fornita la prova che il fatto generatore dell'obbligazione, contratta ... rilasciando una fideiussione, si dovesse rinvenire nello scopo di soddisfare i bisogni della famiglia», e che per converso l'«attenta verifica ... delle pretese creditorie azionate in via monitoria dalla Banca Alfa s.p.a. ...chiarisce inequivocabilmente che la creditrice procedente non poteva ignorare, e non lo può tuttora, che il debito contratto dal P. in forza della garanzia fideiussoria prestata a favore della società "Delta s.r.l." non poteva avere nulla a che vedere, neppure ipoteticamente, con i bisogni della famiglia dell'istante, con le esigenze di pieno mantenimento della stessa e con le necessità dell'armonico sviluppo della famiglia».

Lamenta essersi nell'impugnata sentenza dalla corte di merito ravvisata la pignorabilità del bene «in totale spregio delle risultanze probatorie acquisite», e «sulla scorta di sole presunzioni».

Con il 3° motivo denuncia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 115, 116 c.p.c. in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto inammissibili le formulate richieste istruttorie erroneamente ritenendole non espressamente riproposte in sede di gravame, laddove l'«esame degli atti del giudizio di secondo grado consente di avere la prova che le istanze istruttorie sono state riproposte», e «i capitoli di prova formulati ... erano finalizzati ... a dimostrare la consapevolezza della Banca Alfa di agire illegittimamente in via esecutiva su di un bene impignorabile».

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Il fondo patrimoniale indica la costituzione su determinati beni (immobili o mobili registrati o titoli di credito) da parte di uno o di entrambi i coniugi (o anche di un terzo), con convenzione matrimoniale-

le assoggettata ad oneri formali (art. 167, 1° co., c.c.) e pubblicitari (artt. 162, 4° co., c.c., e 69 DPR n. 396 del 2000) (v. Cass., 8.10.2008, n. 24798; Cass., 10.7.2008, n. 18870; Cass., 5.4.2007, n. 8610; Cass., 15.3.2006, n. 5684; Cass., 1.10.1999, n. 10859. Cfr. altresì Cass., 27.11.2012, n. 20995), di un vincolo di destinazione (art. 169 c.c.) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).

Indica altresì il relativo regime di cogestione da parte dei coniugi (artt. 167 ss. c.c.).

Il vincolo di destinazione impresso ai beni comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia (art. 170 c.c.).

A tale stregua, il detto vincolo limita l'aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.), rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte (v. Cass., 7.10.2008, n. 24757; Cass., 7.1.2007, n. 966; Cass. 15.3.2006, n. 5684; Cass., 7.3.2005, n. 4993; Cass., 2.8.2002, n. 11537; Cass., 21.5.1997, n. 4524; Cass., 2.9.1996, n. 8013; Cass., 18.3.1994, n. 2604).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (v. Cass., 7.10.2008, n. 24757; Cass., 7.1.2007, n. 966; Cass., 7.3.2005, n. 4933; Cass., 2.8.2002, n. 11537; Cass., 21.5.1997, n. 4524; Cass., 2.9.1996, n. 8013; Cass., 18.3.1994, n. 2604), mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia (v. Cass., 7.7.2007, n. 15310) sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, 1° co. n. 1, c.c. (v. Cass., 17.6.1999, n. 6017, e, conformemente, Cass., 7,10,2008, n. 24757), senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo (a tale stregua considerandosi soggetti all'azione revocatoria anche gli «atti aventi

un profondo valore etico e morale», come ad es. il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito della separazione personale per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, in favore di quest'ultimo: in tali termini v. Cass., 26.7.2005, n.15603), per la sussistenza del *consilium fraudis* essendo in particolare sufficiente, nel caso in cui la costituzione sia avvenuta anteriormente al sorgere del debito, la consapevolezza da parte dei debitori del pregiudizio che mediante l'atto di disposizione venga in concreto arrecato alle ragioni del creditore (v. Cass., 23.9.2004, n. 19131).

Atteso che l'art. 170 c.c. disciplina l'efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi (v. Cass., 5.3.2013, n. 5385), il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura *-ex contractu-* o *-ex delicto-* delle obbligazioni (v. Cass., 26.7.2005, n. 15603; Cass., 18.7.2003, n. 11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Cass., 8.7.2003, n. 11230; Cass., 31.5.2006, n. 12998. E conformemente, da ultimo, Cass., 19.6.2018, n. 16176. Cfr. altresì Cass., 7.7.2009, n. 15862).

A tale stregua, delle obbligazioni assunte, anche anteriormente alla costituzione del fondo (v. Cass., 9.4.1996, n. 3251), per bisogni estranei alla famiglia, i beni vincolati in fondo patrimoniale non rispondono.

Si è da questa Corte posto d'altro canto in rilievo che i bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì (analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali) nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, re-

stando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (v. Cass., 7.1.1984, n. 134).

In altri termini, i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia (cfr. Cass., 19.2.2013, n. 4011), concordato ed attuato dai coniugi (cfr. Cass., 23.8.2018, n. 20998; Cass., 19.2.2013, n. 4011; Cass., 5.3.2013, n. 5385).

Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass., 26.3.2014, n. 15886; Cass., 7.7.2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31.5.2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa).

È pertanto necessario l'accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi (v. Cass., 24.2.2015, n. 3738), avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.

Va al riguardo per altro verso sottolineato che il vincolo di inespropriabilità ex art. 170 c.c. deve essere temperato con l'esigenza di tutela dell'affidamento dei creditori.

Atteso che la prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ove come nella specie venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua op-

ponibilità al creditore precedente ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 29.1.2016, n. 1652; Cass. 19.2.2013, n. 4011; Cass., 5.3.2013, n. 5385; Cass., 7.2.2013, n. 2970; Cass., 15.3.2006, n. 5684).

Poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l'obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione. La prova dell'estraneità e della consapevolezza in argomento può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici (v. Cass., 17.1.2007, n. 966; e, conformemente, Cass., 8.8.2007, n. 17418. Con riferimento alla prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori quale condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, cfr. Cass., 11.2.2005, n. 2748).

È pertanto sufficiente provare che lo scopo dell'obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.

Orbene, i suindicati principi sono rimasti dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. Atteso che la vicenda attiene a pignoramento (notificato il 7.12.1994) della Banca Alfa s.p.a. avente ad oggetto compendio immobiliare (integrato da appartamento sito in [Omissis], via [Omissis], e dal relativo garage) dall'odierno ricorrente conferito in fondo patrimoniale il precedente 1.10.1993, e che gli importi il cui pagamento è stato dalla Banca richiesto sono relativi a fidejussioni dal medesimo prestate a garanzia di affidamenti ottenuti dalla società Delta s.r.l. di cui era socio, tale giudice ha disatteso i suindicati principi là dove ha in particolare affermato che «in difetto di qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia, appare del tutto legittimo presumere che dall'attività d'impresa di cui faceva parte il P. derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare, di modo che le obbligazioni fideiussorie assunte ricollegabili a tale rapporto societario ben possono ritenersi rientrare nell'alveo di quelle prestate nell'interesse della famiglia».

Non è dato invero evincere su quali basi e con quali

*argomentazioni la corte di merito abbia evinto che la stipulazione delle fideiussioni sia stata dall'ordinario ricorrente nella specie operata non già quale atto di esercizio della propria attività imprenditoriale volto a garantire la Banca in ordine agli affidamenti concessi funzionali allo svolgimento dell'attività della società (di cui era socio), quanto bensì per sopperire ai bisogni della famiglia.*

*Non risulta infatti dalla corte di merito fornita indicazione alcuna circa gli elementi o indizi deponenti nel senso dell'essere stata la stipulazione delle fideiussioni de quibus direttamente ed automaticamente volta anziché a favorire lo svolgimento dell'attività societaria al soddisfacimento viceversa dei bisogni della propria famiglia.*

*Né a fortiori emerge su quali basi la corte di merito sia pervenuta alla raggiunta conclusione in base ad una prova per presunzioni.*

*Non spiega infatti come abbia potuto ritenere che risponda all'id quod plerumque uccidit che il professionista o come nella specie l'imprenditore, ove coniugato, nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale di norma assuma debiti non già al fine del relativo espletamento quanto bensì per direttamente ed immediatamente sopperire ai bisogni della famiglia.*

*Le obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale risultano per converso avere di norma un'inerenza diretta ed immediata con le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, solo indirettamente e mediamente potendo assolvere (anche) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (arg. ex artt. 178 e 179, lett. d. c.c.), se e nella misura in cui con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale il coniuge, in adempimento dei propri doveri ex art. 143 c.c., vi faccia fronte.*

*È fatta peraltro salva la prova contraria, potendo dimostrarsi che pur se posto in essere nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale nello specifico caso concreto, diversamente dall'id quod plerumque accidit, l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia.*

*Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha errato là dove, pur esattamente movendo dal principio affermato da questa Corte secondo cui*

*l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia, ha invero errato là dove ha invero ommesso di valutare -dandone congruamente conto- l'aspetto relativo all'inerenza diretta ed immediata delle stipulate fideiussioni de quibus con specifico riguardo alla causa concreta degli stipulati contratti di garanzia in argomento (v. Cass., 10.6.2020, n. 11092; Cass., Sez. Un., 8.3.2019, n. 6882; Cass., 6.7.2018, n. 17718; Cass., 19.3.2018, n. 6675; Cass. 22.11.2016. n. 23701).*

*Ha altresì errato là dove ha fondato la propria decisione su una ravvisata prova presuntiva di cui non è dato invero evincere quale sia il relativo provato fatto base da cui ha argomentato, né risulta spiegato su quali basi l'abbia ritenuta consentanea all'id quod plerumque accidit che appalesa viceversa di segno contrario.*

*Va ulteriormente posto in rilievo che l'affermazione secondo cui «in difetto di qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia, appare del tutto legittimo presumere che dall'attività d'impresa di cui faceva parte il P. derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare, di modo che le obbligazioni fideiussorie assunte ricollegabili a tale rapporto societario ben possono ritenersi rientrare nell'alveo di quelle prestate nell'interesse della famiglia», oltre che del tutto apodittica e intrinsecamente ed irrimediabilmente illogica, non consente invero nemmeno di evincere che al momento della stipulazione la Banca fosse consapevole che la finalità da quest'ultimo con essa perseguita fosse non già correlata all'esercizio della propria attività imprenditoriale bensì direttamente ed esclusivamente alla tutela dei bisogni della famiglia, quand'anche latamente intesi.*

*Senza sottacersi, da un canto, che risulta a tale stregua dai giudici di merito indebitamente e del tutto immotivatamente imposto a carico del debitore odierno ricorrente un onere di «prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia» privo invero di fondamento alcuno, con conseguente violazione pertanto (anche) della regola di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.*

*Per altro verso, che movendo dal ravvisato «difetto di*

qualsiasi prova od allegazione» al riguardo, l'inammissibilità dei mezzi di prova proposti dall'odierno ricorrente (e in particolare dell'articolata prova testimoniale in ragione della sussistenza «già agli atti» di «elementi sufficienti onde addivenire ad una corretta pronuncia sul punto») ritenuta dalla corte di merito si appalesa ulteriormente contrastare con il principio affermato da questa Corte in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'ordine sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (v. Cass., 5.5.2020, n. 8466; Cass., 3019/2019, n. 24205; Cass., 21.4.2005, n. 8357; Cass., 21.10.1992, n. 11491; Cass., 9.11.1981, n. 5915; Cass., 21.3.1979, n. 1627; Cass. 19.7.1975, n. 2867; Cass., 2.3.1963, n. 789).

Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del 2° e del 3° motivo, rigettato il 1° motivo, consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

### P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione.

### MASSIMA

Le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale, in base all'*id quom plerumque accidit*, hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. Ne consegue che la finalità di sopperire

ai bisogni della famiglia non sussiste per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa o della professione.

Posto che chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale può provare i presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. anche per presunzioni semplici, sussiste, argomentando ex artt. 178 e 179 lett. d) c.c., la **presunzione** tale per cui **i debiti assunti nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o della professione non abbiano inerza alcuna con il soddisfacimento dei bisogni della famiglia**. Il creditore, quindi, ammesso alla prova contraria, deve dimostrare che il debito, ancorché assunto nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale, sia eccezionalmente volto a soddisfare i bisogni della famiglia in via immediata e diretta. In assenza di tale prova, **i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere aggrediti dal creditore** in relazione al debito contratto nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.

### IL COMMENTO

#### L'ESECUZIONE SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE

L'effetto principale del fondo patrimoniale, come noto, è la costituzione di un patrimonio separato, destinato a soddisfare le necessità familiari e sottratto alla garanzia generale dei creditori, in deroga all'art. 2740 c.c.<sup>1</sup>.

Infatti, a norma dell'art. 170 c.c., **il creditore ha la possibilità di aggredire i beni del fondo patrimoniale** solo se ricorrono due presupposti: il primo di **carattere oggettivo**, la c.d. *causa obligandi*, riguarda lo scopo per il quale è stato contratto il debito, mentre il secondo, di **natura soggettiva**, la c.d. *scientia creditoris*, è relativo all'elemento psicologico del credi-

1 Per una disamina dell'istituto si rinvia a Todeschini Premuda A. "La costituzione del fondo patrimoniale", in *questa Rivista*, 3, 2019; Id. "Amministrazione, effetti e opponibilità del fondo patrimoniale", *ivi*, 4, 2019; Id. "La cessazione del fondo patrimoniale", *ivi*, 7-8, 2019; Bertazzoni C. "Le patologie del fondo patrimoniale", in *questa Rivista*, 5, 2019; De Angelis L. "Il fondo patrimoniale - Aspetti civilistici", in AA.VV. "Gli strumenti di tutela del patrimonio", Torino, 2010, p. 13-118.

tore, ossia alla consapevolezza che l'obbligazione fosse stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia del debitore.

Secondo la norma, quindi, l'elemento soggettivo rileva solo ove l'obbligazione assunta sia estranea ai bisogni della famiglia. In altri termini, se l'obbligazione è volta a soddisfare i bisogni della famiglia, i beni del fondo rispondono a prescindere dalla sussistenza o meno della *scientia creditoris*<sup>2</sup>.

Il maggiore rilievo dell'elemento oggettivo deriva dalla destinazione (di fonte legale) dei beni del fondo a fare fronte ai bisogni della famiglia ex art. 167 comma 1 c.c. In sostanza, **è l'oggettiva destinazione dei debiti contratti alle esigenze familiari a legittimare l'aggressione da parte dei creditori**<sup>3</sup>.

La *scientia creditoris*, quindi, rappresenta un'eccezione al sistema, volta al bilanciamento tra le esigenze di tutela della famiglia da un lato e dell'affidamento del creditore dall'altro: i beni del fondo sono aggredibili solo se il creditore ignorava l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni familiari.

In altri termini, **il creditore può aggredire i beni del fondo nel caso in cui avesse**

**contratto nella convinzione che il debitore avesse agito per scopi inerenti ai bisogni della famiglia e che, pertanto, l'obbligazione fosse garantita anche dai beni costituiti in fondo patrimoniale**<sup>4</sup>.

La tutela dell'affidamento del terzo, quindi, prevale sulla destinazione dei beni del fondo solo se al creditore non risulti che l'obbligazione sia stata assunta per finalità che esulano dalla funzione del fondo stesso<sup>5</sup>.

Sul punto, poi, rilevano i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, con riguardo sia al presupposto oggettivo dell'estraneità del debito rispetto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sia al presupposto soggettivo della consapevolezza, in capo al creditore, del fatto che l'obbligazione da cui è nato il debito non fosse funzionale al soddisfacimento di tali bisogni<sup>6</sup>.

In sostanza, **l'essenza del fondo patrimoniale (e ciò che in concreto rileva ai fini dell'esecuzione e dell'onere probatorio) è la nozione di bisogni familiari e il suo perimetro.**

#### L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL CONCETTO DI BISOGNI DELLA FAMIGLIA

La nozione di bisogni della famiglia risale al

---

2 Francisetti Brolin M.M. "L'indisponibilità e l'inespropriabilità (limitata) del fondo patrimoniale" in "Quaderni della Rassegna di Diritto Civile", diretta da Pietro Perligieri, Napoli, 2013, p. 45.

3 Cass. 18.9.2001 n. 11683, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui, *inter alia*, l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita solo per debiti contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, intesi peraltro non in senso restrittivo, ossia in relazione alla necessità essenziali del nucleo familiare, ma anche con riguardo alle più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

4 Santoro-Passarelli F. "Poteri e responsabilità patrimoniali dei coniugi per i bisogni della famiglia", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, p. 1-17.

5 Sulla prevalenza del carattere oggettivo su quello soggettivo, in giurisprudenza si veda Cass. 5.6.2003 n. 8991, *Famiglia dir.*, 2003, p. 615, secondo cui dal tenore dell'art. 170 c.c. si ricava che la possibilità di aggressione di beni e frutti da parte dei creditori è segnata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Pertanto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari. In dottrina, si vedano Bianca C.M. "Diritto Civile", vol. 2, "La famiglia e le successioni", Milano 1985, p. 117 e Oppo G. "Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica", *Riv. dir. civ.*, 1989, p. 287.

6 Cass. 24.2.2015 n. 3738, in *Sistema Integrato Eutekne*, ha precisato che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.



1942 e, in particolare, alla disciplina dei beni dotali. Già allora, però, era la giurisprudenza a delinearne i contorni<sup>7</sup>.

Dopo l'introduzione del fondo patrimoniale nel 1975, fin dalla prima pronuncia, risalente al 1984, la Suprema Corte ha preso una posizione netta sulla definizione di bisogni della famiglia, che non solo riecheggia proprio l'orientamento precedente circa la possibilità per i creditori di aggredire i beni dotali segregati, ma che è rimasta sostanzialmente immutata fino a oggi<sup>8</sup>.

In particolare, la Corte, dopo aver richiamato per l'appunto l'abrogata disciplina dei beni dotali e la relativa interpretazione, ha ritenuto che la riforma del diritto di famiglia avesse **allargato la sfera dei bisogni della famiglia** esaltandone le finalità di "*nucleo proteso a realizzare un sempre maggiore benessere materiale e spirituale dei propri componenti*", tanto da ritenersi comprese anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento dell'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Questa definizione è sostanzialmente a tutt'oggi immutata<sup>9</sup>.

Nei bisogni della famiglia, quindi, vanno ricondotte sia le esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), sia i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa.

L'oggetto dell'indagine giurisprudenziale, poi, si è negli anni prevalentemente concentrato sull'azione revocatoria, in relazione all'abuso del fondo patrimoniale quale strumento di segregazione e alla corrispondente frode ai creditori<sup>10</sup>.

In concreto, perseguendo lo scopo di prevenire l'uso fraudolento del fondo patrimoniale, la Giurisprudenza ha allargato sempre più il raggio d'azione dei creditori, fornendo un'interpretazione degli artt. 167 e ss. c.c. a questi ultimi molto favorevole.

In questo solco, la Giurisprudenza, ormai da oltre 20 anni, è arrivata a consentire l'esecuzione sui beni del fondo da parte del creditore del familiare per un debito contratto nell'esercizio dell'attività lavorativa individuale di questo ultimo e del tutto avulso dalla gestione dei beni stessi.

In particolare, la Suprema Corte ha sancito l'inerenza ai bisogni familiari del debito contratto con un istituto di credito da parte del coniuge nell'esercizio della propria impresa commerciale, ritenendo tale attività indirettamente volta al soddisfacimento di future più ampie esigenze della famiglia<sup>11</sup>.

La Cassazione, più recentemente, si è persino spinta ad affermare che anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia<sup>12</sup> e che finanche il reddito da evasione fiscale può essere destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, gravando sul debitore l'onere di dimostrare che il debito tributario è determinato da scopi volut-

7 Cfr. Cass. 12.5.1941 n. 1412, *Giur. It.*, 1942, I, 1, p. 160 ss. e Cass. 19.5.1969 n. 1717, *Giust. civ.*, 1969, I, p. 1436 ss.

8 Cass. 7.1.1984 n. 134, *Foro It.*, 1985, I, p. 558.

9 Cass. 8.2.2021 n. 2904; Cass. 11.7.2014 n. 15886, in *Sistema Integrato Eutekne*; Cass. n. 11683/2001, cit. Cfr. anche Studio Consiglio Nazionale del Notariato 22.6.1999 n. 2384.

10 Damiano D. "Atti dispositivi di beni in fondo patrimoniale e revocatoria semplificata ex art. 2929 bis c.c.", *Notariato*, 2018, p. 517 ss.; Busani A. "I contratti nella famiglia", Padova, 2020, p. 27 ss.; Fusaro A. "Del fondo patrimoniale", in "Commentario del codice civile", diretto da Gabrielli E., II ed., Padova, 2018, p. 1237 ss. Sia consentito anche un rinvio a Bertazzoni C. "Le patologie del fondo patrimoniale", cit.

11 Cass. n. 11683/2001, cit.; si veda anche Cass. 19.2.2013 n. 4011 e Cass. 28.10.2016 n. 21800, in *Sistema Integrato Eutekne*.

12 Cass. n. 3738/2015, cit. Per approfondimenti sul tema si veda Lo Presti Ventura E. "Il fondo patrimoniale e i debiti tributari del coniuge imprenditore o professionista", in *questa Rivista*, 6, 2019; Manoni E. "Fondo patrimoniale ed obbligazioni tributarie: una storia infinita", *L'Accertamento*, 2, 2021.

tuari estranei ai bisogni della famiglia<sup>13-14</sup>. In sostanza, la Giurisprudenza interpreta restrittivamente il presupposto oggettivo dell'estraneità, fino a dettare una sorta di **generale presunzione di inerenza dei debiti contratti dai coniugi ai bisogni della famiglia**<sup>15</sup>. Di fatto, quindi, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, non esistono debiti avulsi dai bisogni della famiglia, salvo eventuale prova contraria<sup>16</sup>.

Il debitore, infatti, ha pur sempre la possibilità di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo, ossia di evitare il pignoramento dimostrando la conoscenza in capo al creditore dell'estraneità dell'obbligazione rispetto ai bisogni famigliari<sup>17</sup>.

In concreto, però, alla luce dell'interpretazione della Giurisprudenza dell'art. 170 c.c., il fondo patrimoniale risulta sostanzialmente inutile<sup>18</sup> poiché la protezione che avrebbe dovuto garantire nelle intenzioni del legislatore è stata tradita in favore delle supposte maggiori ra-

gioni di tutela del creditore (di buona fede)<sup>19</sup>. Per completezza, si segnalano alcune pronunce di merito contrarie che, ancorché isolate, hanno avuto il pregio di porre in risalto come l'orientamento maggioritario sia volto a ottenere un risultato concreto (prevenzione dell'abuso dello strumento segregativo) più che un raffinato ragionamento giuridico e a mantenere aperto il dibattito circa un'ipotesi alternativa rispetto a quella maggioritaria<sup>20</sup>. Infatti, la dottrina propugna una tesi diametralmente opposta all'orientamento della Giurisprudenza, sostenendo con varie argomentazioni che le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale del coniuge non possano trovare, *sic et simpliciter*, soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale<sup>21</sup>.

## UN NUOVO ORIENTAMENTO

Orbene la tesi prevalente afferma che l'inerenza del debito a una qualsiasi attività

---

13 Cass. 22.2.2017 n. 4593, in *Sistema Integrato Eutekne*.

14 Sulla possibile idoneità del fondo patrimoniale a prevenire l'attività esecutiva promossa dal curatore fallimentare a seguito di una condanna in responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo di una società fallita, si veda Jeantet L., Vallino P. "La tenuta del fondo patrimoniale in caso di azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci", in *questa Rivista*, 9, 2017.

15 Per tutte, Cass. 15.3.2006 n. 5684, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte a esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni.

16 Cfr. Trib. Reggio Emilia 20.5.2015, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui, ai fini dell'applicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., a livello soggettivo e ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione del disposto dell'art. 143 co. 3 c.c. A livello oggettivo, va fornita un'interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia che giustificano l'esecuzione anche sul fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto dell'art. 170 c.c., che deroga alla regola della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

17 Cass. 24.2.2016 n. 3600, in *Sistema Integrato Eutekne*, ha chiarito che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato, non già nella natura dell'obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità ma l'onere della prova dei presupposti di applicabilità del citato art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

18 Si veda il commento a Cass. 19.2.2013 n. 4011 di Francisetti Brolin M.M. "Fondo patrimoniale e onere della prova ex art. 170 c.c.: note critiche e proposta (alternativa) per un'interpretazione costituzionalmente orientata", *Giur. It.*, 2013, p. 2501.

19 Auletta T. "Il fondo patrimoniale", in "Trattato di diritto di famiglia", diretto da Bonilini G., II, Torino, 2016, p. 1672.

20 Trib. Ragusa 21.12.1999, *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2755, ha ritenuto che la fideiussione prestata in favore di società di cui un coniuge era socio e amministratore unico fosse estranea ai bisogni della famiglia. Si segnalano anche Trib. Taranto 22.3.1999, *Foro It.*, 2000, I, p. 1258) e Trib. Mondovì 13.10.2005, *Giur. merito*, 2006, p. 1907.

21 In tal senso Cenni M.L. "Il fondo patrimoniale", in "Trattato di diritto di famiglia", diretto da Zatti P., III, Milano, 2012, p. 694 ss.; Dogliotti M., Figone A. "Il fondo patrimoniale", Trattato di diritto privato diretto da Bessone M., IV, 3, Torino, 2011, p. 193 ss.; Fusaro A., Commento *sub artt.* 167 ss. c.c., in "Commentario del Codice Civile", diretto da Gabrielli E., Torino, 2010, p.



astrattamente rientrante, direttamente o indirettamente, tra quelle volte a soddisfare i bisogni della famiglia non consente di escludere automaticamente la sussistenza del requisito oggettivo ma, allo stesso tempo, riserva al giudice del merito la concreta individuazione dei debiti non inerenti allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia<sup>22</sup>. Tuttavia, è sempre la Suprema Corte che fornisce al giudice del merito il criterio generale per accertare l'estraneità dei debiti rispetto ai bisogni della famiglia: deve ritenersi inerente qualsiasi obbligazione idonea a incrementare la capacità lavorativa, il reddito e il complessivo tenore di vita della famiglia. In tale criterio, quindi, rientrano a pieno titolo anche i debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, in quanto idonei a soddisfare indirettamente i bisogni della famiglia<sup>23</sup>. L'orientamento prevalente, però, sembra pronto per lasciare spazio a una nuova tesi. La Suprema Corte è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sul seguente caso, assai simile a quello oggetto dell'ordinanza in esame. Una banca aveva pignorato il 50% di due immobili, di proprietà di un soggetto che aveva prestato fideiussione a garanzia di un finanziamento erogato per l'acquisto di beni strumentali all'attività d'impresa della società a responsabilità limitata della quale egli era legale rappresentante. Il coniuge si era opposto all'esecuzione della banca ex art. 619 c.p.c., deducendo che i beni

erano stati costituiti in fondo patrimoniale e pertanto inespropriabili ex art. 170 c.c. Il tribunale di primo grado, aderendo alla tesi maggioritaria, aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il fideiussore percepisse dall'attività imprenditoriale, nel cui ambito il debito era stato contratto, proventi destinati anche alle necessità della famiglia.

I giudici di appello, però, avevano ribaltato la decisione, poiché avevano considerato che, come provato in sede di opposizione, il finanziamento ottenuto dalla società e garantito con la fideiussione del legale rappresentante, era stato interamente ed effettivamente utilizzato dalla società stessa per l'acquisto di beni strumentali. Inoltre, dall'istruttoria era emerso come la banca avesse eseguito il pagamento del prezzo di tale acquisto direttamente al fornitore.

In sostanza, secondo la Corte d'Appello, il finanziamento era esclusivamente destinato all'attività d'impresa, e non a soddisfare esigenze familiari se non in via mediata, e la banca ne era perfettamente a conoscenza.

L'istituto di credito ha proposto ricorso in Cassazione (confidando sulla granitica presunzione di inerenza del debito ai bisogni della famiglia di fonte giurisprudenziale), ma la Suprema Corte, apprezzando l'impostazione della Corte d'Appello e la relativa analisi dei fatti e delle prove offerte, lo ha rigettato. Nell'ordinanza si legge che **se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze fa-**

---

1044 ss.; Barreca G.L. "Bisogni della famiglia o «frode» ai creditori?"; *Giur. merito*, 2007, suppl. 7/8, p. 14; Galasso A. "Del regime patrimoniale della famiglia", *sub artt. 170-171*, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 2003; Auletta T. "Il fondo patrimoniale", in "Commentario al Codice Civile" diretto da Piero Schlesinger, Milano, 1992, p. 199; Cian G., Casarotto G., voce "Fondo patrimoniale della famiglia", in *Noviss. Digesto it.*, app. III, Torino, 1982, p. 825 e p. 829; Corsi F. "Il regime patrimoniale della famiglia", in *Trattato Cicu-Messineo*, VI, 2, Milano, 1984, p. 85; Gabrielli G. "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", in *Enc. del dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 293 ss., secondo il quale le esigenze professionali appartengono alla sfera extradomestica e individuale, potendo tradursi solo indirettamente in un vantaggio per altri familiari.

22 Cass. 30.5.2007 n. 12730, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari e l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.

23 Tra le tante, Cass. 23.8.2018 n. 20998, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

miliari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale<sup>24</sup>.

La pronuncia ora richiamata si pone, quindi, in netto contrasto con l'orientamento prevalente, ma vista la laconicità della motivazione (di fatto ridotta a poche righe), sembrava destinata a rimanere isolata.

Per contro, con l'ordinanza dell'8.2.2021 n. 2904 in commento, la Suprema Corte sembra avere ripreso il filone aperto con la precedente ordinanza del 27.4.2020 n. 8201, inaugurando, forse, un nuovo e auspicato orientamento<sup>25</sup>.

Nell'ordinanza in commento, infatti, il Collegio ha ricordato che i bisogni della famiglia devono essere intesi in senso lato, non limitatamente alle necessità essenziali o indispensabili della famiglia, ma più ampiamente a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare, nonché al miglioramento del benessere anche economico della famiglia concordato e attuato dai coniugi<sup>26</sup>.

Inoltre, la Corte, richiamando un precedente del 2006, ha ricordato come sia una nozione di comune esperienza **che le obbligazioni as-**

**sunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia**<sup>27</sup>.

In particolare, nel citato precedente, la Cassazione aveva sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non possa dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, chiarendo che l'esecuzione sui beni o sui frutti del fondo può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano ineranza diretta e immediata con i bisogni della famiglia. Gli estensori della pronuncia in esame, poi, hanno inteso ribadire il ruolo del giudice di merito, il quale deve accertare la relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto<sup>28</sup>.

Poiché il vincolo di inespropriabilità ex art. 170 c.c., poi, opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, l'ordinanza in esame ha specificato **che tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione**.

La prova dell'estraneità e della consapevolezza, infine, incombe su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costi-

---

24 Cass. 27.4.2020 n. 8201, in *Sistema Integrato Eutekne*.

25 Aderisce a tale nuovo orientamento anche Cass. 7.6.2021 n. 15741, in *Sistema Integrato Eutekne*, con nota di Pasquale C. "Fondo patrimoniale opponibile per debiti tributari su redditi da partecipazione in srl", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 8.6.2021, che ha statuito che il contribuente che ha una pluralità di fonti di reddito (in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie) può provare, anche per presunzioni semplici, la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, così da accertare se l'obbligazione tributaria riguarda un reddito destinato al mantenimento della famiglia (e può essere soddisfatta sui beni nel fondo patrimoniale ex art. 170 c.c.), o se si tratti di interessi speculativi con finalità di lucro personale ovvero di spese personali anche voluttuarie.

26 Cass. n. 4011/2013, cit.

27 Cass. 31.5.2006 n. 12998, in *Sistema Integrato Eutekne*.

28 Cass. n. 3738/2015, cit. ha chiarito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere eseguiti sui beni conferiti nel fondo patrimoniale (nel caso di specie, mediante iscrizione di ipoteca) va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui, trattandosi di un credito di natura tributaria, per ciò stesso, esso sarebbe di natura extrafamiliare. Deve essere, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, e vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni. In quest'ottica non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi in senso ampio.



tuiti in fondo patrimoniale<sup>29</sup>, ma può essere fornita anche per presunzioni semplici<sup>30</sup> e, pertanto, è sufficiente provare che lo scopo dell'obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.

Secondo la Cassazione, però, tutti questi principi sono stati disattesi dai giudici di merito. In concreto, la Suprema Corte lamenta che la pronuncia impugnata non argomenti in alcun modo come la Corte d'Appello abbia potuto affermare che la stipulazione delle fideiussioni destinate a garantire la banca in ordine agli affidamenti concessi e funzionali allo svolgimento dell'attività della società di cui il fideiussore era socio, non fosse inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale ma volta a sopperire ai bisogni della famiglia.

In altri termini, secondo la Suprema Corte, è infondata l'affermazione del giudice del merito secondo cui è di comune esperienza (*id quod plerumque accidit*) che l'imprenditore coniugato, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, di norma assuma debiti, non tanto al fine del relativo espletamento di tale

attività, quanto per sopperire direttamente e immediatamente ai bisogni della famiglia.

Infatti, la presunzione operata dal giudice di merito, circa l'inerenza automatica al soddisfacimento dei bisogni della famiglia del debito derivante dall'obbligazione di garanzia in favore della società di cui il coniuge è socio, non risponde al principio secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo può avere luogo solo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia.

La corte di merito, in particolare, non ha indicato gli elementi o gli indizi deponenti nel senso dell'essere stata la stipulazione delle fideiussioni direttamente e automaticamente volta, non tanto a favorire lo svolgimento dell'attività societaria, quanto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La pronuncia impugnata, pertanto, è errata nella parte in cui non ha valutato l'inerenza diretta e immediata delle fideiussioni con specifico riguardo alla loro causa concreta<sup>31</sup>.

La Suprema Corte, infine, ha cassato con rinvio alla corte territoriale affinché, in diversa

29 Cass. n. 20998/2018, cit. ha chiarito che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa. Pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

30 Cass. 17.1.2007 n. 966, in *Sistema Integrato Eutekne*, ha chiarito che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria; ne consegue che, avendo l'*actio pauliana* la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'*eventus damni* è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l'unico) di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito (nel caso, l'obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo; conforme Cass. 8.8.2007 n. 17418, *Mass. Giur. It.*, 2007.

31 In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. Cfr. Cass. 10.6.2020 n. 11092, *CED Cassazione 2020*; Cass. SS.UU. 8.3.2019 n. 6882, in *Sistema Integrato Eutekne*; Cass. 6.7.2018 n. 17718, *CED Cassazione 2018*; Cass. 19.3.2018 n. 6675, *ivi*.

composizione, rivedesse la decisione applicando i principi sopra richiamati.

La decisione in esame, quindi, afferma un principio nuovo e in contrasto con l'orientamento maggioritario.

In sostanza, la Suprema Corte afferma che **le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale, in base all'*id quom plerumque accidit*, ossia per nozione di comune esperienza, hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia.** Ne consegue che la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non sussiste per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa.

A tale assunto si giunge dall'esame degli artt. 178 e 179 lett. d) c.c., ove si afferma rispettivamente che i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa e che non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione.

Ossia, argomentando ex artt. 178 e 179 lett. d) c.c. si ricava che **i beni relativi all'attività imprenditoriale e professionale sono beni personali che non cadono in comunione se non *de residuo*.**

A fondamento di tale principio vi è l'esigenza di tutelare la sfera individuale del coniuge. **L'attività professionale**, infatti, vi assume

un rilievo primario, poiché è **strumento di esplicazione della propria personalità e non mera fonte di sostentamento**<sup>32</sup>.

In sostanza, se i beni destinati all'esercizio dell'impresa e della professione rimangono (pur con distinzioni - c.d. comunione *de residuo*) beni personali, *a fortiori*, tale esercizio è estraneo ai bisogni della famiglia, se non in modo mediato e indiretto.

In particolare, il coniuge può fare fronte ai bisogni della famiglia con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale in adempimento dei propri doveri ex art. 143 comma 3 c.c., a norma del quale entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Pertanto, **sussiste la presunzione tale per cui i debiti assunti nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o della professione non abbiano inerenza alcuna con il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.**

Ovviamente, aggiunge la Suprema Corte, è **salva la prova contraria**: il creditore può sempre dimostrare che il debito, ancorché assunto nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale, diversamente dall'*id quod plerumque accidit*, sia eccezionalmente volto a soddisfare i bisogni della famiglia in via immediata e diretta.

Per contro, quindi, non sussiste alcuna presunzione secondo cui le fideiussioni prestate in relazione a un'attività imprenditoriale dovrebbero ritenersi rientrare nell'alveo di quelle prestate nell'interesse della famiglia, tale per cui il creditore garantito possa ag-

---

32 Radice C. "La comunione legale tra i coniugi, I beni personali", in "Trattato di diritto di famiglia", diretto da Bonilini G., Cattaneo G., II, 2a ed., Torino, 2007 p. 162; Schlesinger P. "Della comunione legale", in "Commentario al diritto italiano della famiglia", a cura di Cian G., Oppo G., Trabucchi A., III, Padova, 1992, p. 152. In Giurisprudenza, si veda Cass. 19.9.2005 n. 18456, *CED Cassazione* 2005, in cui si chiarisce che nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione "*de residuo*", e quindi se e nei limiti in cui sussistono al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 c.c., non si applica la previsione contenuta nel co. 2 dell'art. 179 c.c. - la quale consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all'atto di acquisto abbia "partecipato" anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione - giacché detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal co. 1 del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lett. d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale.



gredire i beni vincolati in fondo patrimoniale. Secondo l'ordinanza in esame, perciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa Suprema Corte per oltre un ventennio<sup>33</sup>, **non vi è una connessione automatica tra i debiti assunti per ragioni professionali o imprenditoriali e la soddisfazione dei bisogni della famiglia del debitore.**

**Anzi, vale l'esatto opposto**, ossia che nella maggioranza dei casi, in base alla comune esperienza, il professionista o l'imprenditore, nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale, assume obbligazioni non per sopperire, direttamente o indirettamente, ai bisogni della famiglia, ma per scopi relativi alla rispettiva attività lavorativa.

La Suprema Corte, con un rilevante *revirement*, sostanzialmente nega l'inerenza tra debito da attività imprenditoriale e professionale e bisogni della famiglia e ridefinisce i contorni dell'onere della prova.

Infatti, secondo la pronuncia in esame, le obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale hanno di norma un'inerenza diretta e immediata con le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, e solo indirettamente, mediamente ed eccezionalmente, possono essere destinate al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Se, quindi, l'assunzione di un debito nell'ambito imprenditoriale o professionale è solo in via eccezionale destinato a soddisfare in modo immediato e diretto i bisogni della famiglia (ossia non vi è alcuna presunzione di inerenza, ma anzi una presunzione di non inerenza), la Suprema Corte, ammettendo la prova contraria, afferma che **l'onus probandi relativo al fatto che il debito sia in concreto stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia**, così da fondare la pignorabilità dei beni vincolati nel fondo patrimoniale, **spetti al creditore.**

Da un lato, infatti, l'onere di provare i presupposti (oggettivo e soggettivo) previsti dall'art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (di norma il debitore o il coniuge). In particolare, si deve provare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore precedente, il fatto che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e la conoscenza del creditore<sup>34</sup>.

Dall'altro lato, alla luce della pronuncia in esame, ferma la prova degli altri requisiti ora richiamati, il debitore può limitarsi a eccepire l'estraneità dell'obbligazione rispetto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, mediante la mera presunzione di non inerenza del debito. In questo caso, è il creditore a essere onerato della prova contraria, ossia è il creditore a dover dimostrare che l'obbligazione, ancorché assunta nell'ambito professionale o imprenditoriale del debitore, abbia un'inerenza immediata e diretta con la soddisfazione dei bisogni famigliari.

Infatti, la Suprema Corte rileva che il giudice del merito aveva erroneamente presunto che, in assenza di prova o allegazione circa una diversa fonte, i mezzi di sostentamento del nucleo familiare derivassero esclusivamente dall'attività d'impresa e che, quindi, le fideiussioni concesse dal socio fossero riconducibili all'alveo delle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.

Tale presunzione è, nelle parole della Suprema Corte, *"del tutto apodittica e intrinsecamente ed irrimediabilmente illogica"*, perché non consente di evincere se, al momento della stipulazione, la banca fosse consapevole della finalità dell'obbligazione (la già ricordata *scientia creditoris*) ma, soprattutto, perché pone in modo indebito e immotivato a carico del debitore l'onere di prova o allegazione dell'esistenza di una

33 Si veda la nota 11 e le pronunce ivi indicate; Cass. n. 11683/2001, cit.; si veda anche Cass. n. 4011/2013, cit. e Cass. n. 21800/2016, cit.

34 Si veda nota 28 e Cass. 28.5.2020 n. 10166, in *Sistema Integrato Eutekne*.

fonte di sostentamento diversa dall'attività d'impresa o professionale, con conseguente violazione della regola di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.<sup>35</sup>.

## CONCLUSIONI

L'Ordinanza in esame, se non rimane isolata, è destinata a segnare uno spartiacque in relazione sia alla possibilità per il creditore di agire in esecuzione sui beni (e sui frutti) del fondo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, sia alla definizione dei bisogni della famiglia.

Infatti, la Suprema Corte, facendo propria l'opinione della dottrina, ha, di fatto, rovesciato la presunzione di inerenza radicata nell'orientamento maggioritario, e ha stabilito una presunzione opposta: i debiti contratti nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o della professione del familiare non sono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (e, quindi, non sussiste la pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale), salva la prova contraria (che incombe sul creditore), ossia che, avendo riguardo alle specificità del caso concreto, tali debiti siano eccezionalmente destinati a soddisfare, in via diretta e immediata, i bisogni della famiglia.

---

35 Per esempio, da ultimo, Cass. 22.3.2021 n. 8018, *CED Cassazione* 2021, ha chiarito che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.